

## **DELIBERA N. 628/07/CONS**

### **MERCATO DELLA TERMINAZIONE DI CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI (MERCATO N. 16 FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/311/CE): VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4, DELLA DELIBERA N. 3/06/CONS, CIRCA L'APPLICAZIONE ALL'OPERATORE H3G DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 50 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA sua riunione di Consiglio del 12 dicembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004;

VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

VISTA la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, concernente "Ulteriori modifiche alla delibera n. 118/04/CONS recante Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;

VISTA la delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante “Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia”;

VISTA la delibera n. 485/01/CONS del 20 dicembre 2001, recante “Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilità dei costi” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002;

VISTA la delibera n. 399/02/CONS del 4 dicembre 2002, recante “Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 dell’8 gennaio 2003;

VISTA la delibera n. 47/03/CONS del 5 febbraio 2003, recante “Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 465/04/CONS del 22 dicembre 2004, recante “Consultazione pubblica sull’identificazione ed analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, della valutazione del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell’11 febbraio 2005;

VISTA la delibera n. 286/05/CONS recante “Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 25 luglio 2005;

VISTA la delibera n. 3/06/CONS recante “Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell’8 febbraio 2006 ed in particolare l’art.1 con il quale è adottata l’analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, l’art. 2 di definizione del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili e l’art. 3, con il quale tutti gli operatori mobili sono notificati quali detentori di significativo potere di mercato nel mercato della terminazione delle chiamate vocali sulle rispettive reti;

VISTO, altresì, il Capo II della delibera n. 3/06/CONS che stabilisce obblighi in capo alle imprese notificate come eventi significativo potere di mercato, non includendo tuttavia nell'art. 8 riguardante gli obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi l'operatore H3G;

VISTO l'art 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, secondo il quale l'Autorità ha deciso di valutare l'applicazione degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice all'operatore H3G entro il 31 luglio 2006;

VISTA l'Offerta di riferimento, di cui all'art. 9 della delibera n. 3/06/CONS, pubblicata dalla società H3G in data 8 maggio 2006, nella quale veniva indicato un prezzo per il servizio di terminazione pari a 18,76 centesimi di euro al minuto;

FERMA restando la decisione di questa Autorità, adottata il 3 aprile 2007 con la delibera n. 29/07/CIR, in ordine alla specifica controversia H3G s.p.a./Vodafone Omnitel n.v., avente valore tra le parti;

CONSIDERATA la necessità di riesaminare gli elementi analizzati nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione della delibera n. 3/06/CONS, al fine soprattutto di verificare la sussistenza dei fattori che hanno indotto l'Autorità – in occasione della delibera in questione – a non imporre l'obbligo di controllo dei prezzi in capo all'operatore H3G. In particolare, l'Autorità ha valutato in quella circostanza che, alla luce della ridotta base degli utenti e di altri elementi connessi al recente ingresso nel mercato da parte di H3G, l'imposizione di un obbligo di prezzo sarebbe risultato un onere eccessivo per la società, che avrebbe rischiato di pregiudicare lo sviluppo della sua rete e della sua clientela, con evidenti riflessi negativi sulla situazione finanziaria;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento "Valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, concernente il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato sul sito *web* dell'Autorità in data 11 luglio 2006 e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2006;

VISTI i contributi prodotti dalle società Telecom Italia, Vodafone, H3G, BT Albacom, Fastweb, Wind, dall'associazione Lega Consumatori, nonché del Movimento Difesa del Cittadino;

CONSIDERATI i dati e le informazioni acquisite dagli operatori in merito alla situazione del mercato per gli anni 2004, 2005 e 2006, al fine di valutare l'evoluzione dello stesso, con particolare riferimento alla dinamica della base di clientela e della quota di mercato di H3G;

CONSIDERATA l'evoluzione dei servizi di telefonia su rete mobile nell'ultimo biennio, valutate la dimensione del mercato e l'evoluzione del contesto concorrenziale. Analizzati altresì le quote di mercato degli operatori, sia in termini di volumi che di ricavi di traffico, l'andamento dei ricavi medi da terminazione mobile, il livello dei

prezzi di terminazione regolamentati, nonché i risultati derivanti dal confronto internazionale dei prezzi medi di terminazione;

CONSIDERATE l'evoluzione della posizione di mercato detenuta da H3G, nonché l'attuale situazione economica e finanziaria dello stesso operatore, con particolare attenzione alla capacità di recupero degli investimenti sostenuti;

VISTA la delibera n. 712/06/CONS del 13 dicembre 2006 recante "Consultazione pubblica sulla valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2007;

SENTITE, in data 31 gennaio 2007, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e la società Telecom Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 1° febbraio 2007, le società Vodafone Omnitel N.V. e H3G S.p.A. e l'associazione Movimento Difesa del Cittadino;

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 712/06/CONS del 13 dicembre 2006;

VISTA la delibera n. 123/07/CONS del 7 marzo 2007 recante "Disposizioni organizzative riguardanti il procedimento relativo alla "Valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, concernente il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007;

CONSIDERATE le risultanze dell'analisi condotta dall'Autorità al fine di valutare l'opportunità di introdurre, anche in capo ad H3G, nel mercato della terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore, l'obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi e le osservazioni formulate dai soggetti intervenuti nel corso della consultazione pubblica, riportate nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATI i principi e i riferimenti normativi indicati dal Codice per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, nel mercato della terminazione di chiamate vocali sulla rete mobile di H3G. Esaminati i potenziali problemi concorrenziali connessi alla posizione dominante di H3G nel mercato della terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile. Valutata l'efficacia dei diversi strumenti regolamentari nell'indirizzare i potenziali problemi concorrenziali individuati;

RITENUTO giustificato e proporzionato introdurre l'obbligo di controllo dei prezzi in capo ad H3G;

RITENUTO di adottare, come già accaduto per l'operatore terzo entrante (Wind) un livello della tariffa massima di terminazione sulla base del c.d. "delayed approach", il quale costituisce peraltro un riferimento metodologico diffuso anche a livello europeo

e avvalendosi come riscontro delle evidenze che emergono dalla confronto tra l'andamento dei prezzi di terminazione in Italia e negli altri paesi europei;

RITENUTO, a tal fine, di stabilire per H3G a partire dal 1° gennaio 2008 la medesima riduzione iniziale individuata per il terzo operatore in occasione della delibera n. 286/05/CONS, pari al 20% della tariffa stabilita in assenza di controllo dei prezzi, ma valutando opportuno proporzionare tale riduzione al periodo di libertà di prezzo effettivamente goduto da H3G rispetto a Wind (4 anni e sei mesi rispetto a 6 anni), così da pervenire ad una riduzione del 13,3% e, infine, ad una tariffa massima di 16,26 centesimi di euro al minuto;

CONSIDERATO comunque che l'obbligo del controllo di prezzo deve tenere conto degli effettivi costi sostenuti dagli operatori mobili e che, pertanto, anche per H3G la tariffa massima di terminazione sarà fissata a regime in base alle evidenze della contabilità regolatoria predisposta dall'operatore, sulla base dei principi stabiliti dall'Autorità in materia di contabilità di costi;

CONSIDERATO che, in ogni caso, l'Autorità provvederà a verificare, attraverso la contabilità regolatoria prodotta da H3G, la coerenza tra i prezzi di terminazione imposti e l'effettiva evoluzione dei costi sottostanti;

RITENUTA, pertanto – per le argomentazioni sopra descritte e coerentemente con quanto disposto dalla delibera n. 3/06/CONS – l'opportunità di introdurre in capo all'operatore H3G l'obbligo di controllo dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete, nonché l'obbligo di predisposizione di un sistema di contabilità dei costi, ai sensi dell'art. 50 del Codice;

CONSIDERATO che l'introduzione della misura regolamentare di controllo dei prezzi di terminazione mobile in capo all'operatore H3G potrà condurre ad una riduzione delle tariffe *retail* e pertanto ad un risparmio per l'utenza e in un miglioramento del benessere sociale;

VISTA la delibera n. 342/07/CONS recante l'avvio del procedimento “Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato e ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari”;

VISTA la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2007) D/204910 del 2 agosto 2007 relativa allo schema di provvedimento concernente il “Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n.16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche” adottato dall'Autorità in data 28 giugno 2007 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 2 luglio 2007;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dalla Commissione europea circa la “non imposizione dell’obbligo di orientamento ai costi” e, in particolare, “che l’obbligo di orientamento ai costi costituisce il metodo migliore di controllo dei prezzi dato che i prezzi di terminazione mobile dovrebbero essere basati sui costi sostenuti da un operatore efficiente” e che, date le circostanze, “il *delayed approach* e il *benchmarking* internazionale possano essere utilizzati per determinare la tariffa massima di terminazione mobile di H3G”;

RITENUTE tali osservazioni pienamente condivisibili, l’Autorità, in linea con l’invito proveniente dell’istituzione comunitaria, continuerà nell’impegno volto a “concludere il più rapidamente possibile il secondo ciclo di analisi del mercato n. 16” e proseguirà “a lavorare in stretta collaborazione con l’ERG al fine di arrivare ad un approccio coerente per il modello di costo, che tenga anche conto del lavoro di altre autorità nazionali di regolamentazione”;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha altresì formulato alcune osservazioni circa il “livello temporaneo della tariffa di terminazione mobile di H3G”. In particolare, la Commissione, nell’esprimere delle riserve (in quanto “H3G sarà soggetta al controllo del prezzo quasi cinque anni dopo il suo ingresso nel mercato” e “le tariffe di terminazione mobile sono superiori a quelle di altre imprese del gruppo Hutchison operanti nell’UE, nonostante il fatto che la quota di mercato di H3G in Italia sia superiore a quelle delle altre società del gruppo nell’UE”) sul livello della tariffa di terminazione mobile imposta in capo a H3G a partire dal 1° gennaio 2008, ha invitato l’AGCOM a valutare se un’applicazione più rigorosa del modello da essa proposto non possa portare, già a partire dal 1° gennaio 2008, ad un’ulteriore riduzione della tariffa di terminazione mobile di H3G;

CONSIDERATO che il livello della tariffa di terminazione mobile di H3G definito con il presente procedimento sarà rivisto, a breve, nell’ambito dell’analisi di mercato di cui alla delibera n. 342/07/CONS. Considerato altresì che, nei primi 12 mesi di attività, l’operatore ha dovuto ritardare il completo lancio commerciale dei servizi UMTS a causa della limitata disponibilità di apparecchi riceventi, per cui il periodo di tempo dall’ingresso nel mercato è effettivamente inferiore a cinque anni;

RITENUTO, alla luce degli elementi illustrati, che il valore della tariffa di terminazione contenuto nella proposta di decisione inviata alla Commissione europea è fondato sull’applicazione di una metodologia - il c.d. *delayed approach* - che rappresenta l’approccio maggiormente affidabile in quanto effettivamente rappresentativo della situazione competitiva del mercato italiano, e che pertanto è meritevole, quantomeno ai limitati fini di questo procedimento, di preferenza rispetto alle risultanze del metodo del *benchmarking* internazionale;

RITENUTO peraltro che la materia della rimodulazione delle tariffe di terminazione necessita una trattazione sistematica per tutti gli operatori mobili operanti in Italia, che sia basata sull’applicazione di un modello economico e che, in tal senso,

l'unica sede appropriata per declinare un percorso di discesa delle tariffe di terminazione, in linea con le indicazioni della Commissione europea, sia rappresentata dall'analisi del mercato della terminazione sulle singole reti mobili, avviata con la delibera n. 342/07/CONS;

RIBADITO l'impegno a concludere il suddetto procedimento di analisi di mercato nei tempi il più possibile brevi;

CONSIDERATO che H3G formula una Offerta di Riferimento ai sensi dell'art. 9, comma 1, della delibera n. 3/06/CONS e che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo "L'Offerta di riferimento viene aggiornata con un preavviso di almeno 60 giorni nel caso di variazione delle condizioni economiche dei servizi e con un preavviso di almeno 90 giorni nel caso di variazione delle condizioni tecniche di offerta dei servizi";

CONSIDERATI, inoltre, i tempi tecnici necessari affinché H3G comunichi le nuove condizioni economiche, derivanti dall'applicazione del presente provvedimento, all'Autorità e agli operatori interconnessi e questi ultimi possano definire la propria politica dei prezzi proposta agli utenti finali;

CONSIDERATO che la Commissione europea conclude che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/CE, l'Autorità può adottare la decisione finale dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Conferma degli obblighi in capo all'operatore H3G**

1. Sono confermati tutti gli obblighi imposti in capo all'operatore H3G in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nei mercati di cui all'art. 2 della delibera n. 3/06/CONS, così come descritti negli articoli del Capo II del medesimo provvedimento, ed in particolare:

- a) obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete;
- b) obbligo di trasparenza;
- c) obbligo di non discriminazione.

2. Sono confermate, altresì, le condizioni attuative degli obblighi di trasparenza e non discriminazione di cui al precedente comma 1 specificate nel Capo III, articolo 9, della delibera n. 3/06/CONS.

## **Art. 2**

### **Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi per l'operatore H3G**

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, l'operatore H3G è soggetto all'obbligo di controllo dei prezzi di terminazione e di predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria.

## **Art. 3**

### **Condizioni attuative dell'obbligo di controllo di prezzo e di contabilità dei costi per l'operatore H3G**

1. A partire dal 1° marzo 2008 il prezzo massimo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore H3G è ridotto da 18,76 centesimi di euro al minuto a 16,26 centesimi di euro al minuto.

2. L'operatore H3G comunica all'Autorità ed agli operatori interconnessi, entro e non oltre il 1° gennaio 2008, il prezzo di terminazione da applicare a far data dal 1° marzo 2008, che comunque non può eccedere il prezzo stabilito al comma 1 del presente articolo.

3. L'operatore H3G predispone un sistema di contabilità regolatoria a costi storici ed a costi correnti per gli anni 2005, 2006 e 2007 sulla base di quanto previsto dalle delibere n. 485/01/CONS e n. 399/02/CONS, ed il modello a costi incrementali, di cui all'allegato A1 alla delibera n. 3/06/CONS, per gli anni 2006 e 2007. L'operatore H3G trasmette all'Autorità le risultanze del sistema di contabilità regolatoria per gli anni 2005 e 2006 entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento. I documenti contabili relativi all'anno 2007 sono trasmessi all'Autorità entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.

## **Art. 4**

### **Disposizioni finali**

1. Le valutazioni dell'Autorità circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche e all'esito delle risultanze della consultazione pubblica sono riportate nell'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2. La revisione degli obblighi previsti nella presente delibera avverrà nell'ambito dei procedimenti concernenti le analisi di mercato di cui agli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare all'esito del procedimento avviato con la delibera n. 342/07/CONS.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G ed è trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE  
Stefano Mannoni

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola